




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO


La tutela giudiziaria civile dei minorenni



Prof. ssa Joëlle Long


A.A. 2020/21


Laboratorio di accompagnamento al tirocinio



Obiettivi

- Conoscere quando, a chi e come educatori ed insegnanti **segnalano** situazioni di maltrattamento intrafamiliare di bambine e bambini
- Conoscere come e quanto educatori e insegnanti possono essere chiamati a **collaborare con i servizi sociali e la magistratura nei processi civili minorili**






To do

«Segnalare per tutelare» casi di maltrattamento sui bambini è un dovere dell'educatore e dell'insegnante, così come di tutti coloro che operano con i minorenni



Trib. Pavia, 28 ottobre 2019


**Linee guida per il diritto allo studio delle
alunne e degli alunni al di fuori della famiglia
di origine**



Not to do

«inaccettabilità del comportamento di un'educatrice che aveva condotto per almeno sei mesi...una sua personalissima ed assai discutibile istruttoria sull'ipotesi di molestie sessuali alla piccola G. da parte del padre, suggerendo alla bambina le risposte più confacenti alla conferma della tesi accusatoria ed omettendo inspiegabilmente, di coinvolgere i genitori, a fronte di un sospetto tanto grave, come anche di informare l'autorità deputata alla repressione dei reati (la polizia giudiziaria, il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario), riuscendo in tal modo a violare tanto i doveri connessi alla funzione educativa quanto l'obbligo giuridico, che incombe su tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, di denunciare i reati dei quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni” (App. Milano, sentenza 14 settembre 2011, avallata da [Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 ottobre 2015, n. 20928](#))





La segnalazione



Chi?

Chiunque

Soggetti che hanno compiti di protezione dei minori (cfr. art. 1 comma 2° L. 19 luglio 1991, n. 216; art. 9 L. 4 maggio 1983, n.184)

Quando?

Abbandono

Pregiudizio (o pericolo serio di un pregiudizio) a causa della condotta del genitore

Fatti nuovi

A chi?

Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni


Servizi sociali

Come?

Se possibile, per scritto
Indicazione delle generalità e degli indirizzi dei soggetti coinvolti

Ricostruzione attenta dei fatti, con indicazione di elementi di prova (ma NON cercarle autonomamente)


I genitori NON devono dare il consenso, ma è di regola opportuno siano informati



Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio (art. 9 legge n.184/1983)

Segnalazione \neq Denuncia

i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto (art. 331 cpp)



I presupposti



Art. 8 legge n.184 del 1983

Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

Art. 330. Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con **grave pregiudizio** del figlio.


Art. 333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque **pregiudizievole al figlio**, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore

Abbandono
ADOZIONE

Grave
pregiudizio
DECADENZA

Pregiudizio
PROVVEDIMENTI
CONVENIENTI (ES.
AFFIDAMENTO
FAMILIARE)



quindi

Maltrattamento
fisico

Maltrattamento
psicologico

Abuso sessuale

Violenza
assistita


*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Gli insegnanti debbono essere preparati, attraverso una formazione dedicata ed efficace, a cogliere i segnali di disagio, malessere, sofferenza di questi alunni e a muoversi per intervenire, avendo sempre presente che “segnalare per tutelare” è un preciso dovere di tutti coloro che operano con i minorenni.

Non bisogna dare per scontato che tutti siano in possesso delle informazioni necessarie a capire le norme e le procedure che regolano le situazioni di minorenni lontani dalla famiglia di origine nonché quali siano i differenti soggetti che agiscono e i rispettivi ruoli.

"Linee guida **per il** diritto allo studio **delle** alunne **e degli** alunni
al di fuori **della** famiglia d'origine" (dicembre 2017)




L'istruttoria




L'ascolto di educatori e insegnanti da parte dei servizi nell'ambito dell'inchiesta sociale



L'ascolto di educatori e insegnanti da parte del giudice



La richiesta di una relazione



Ministero della Giustizia


L'autorizzazione ex art 31 co 3 D Lvo 286/98

L'autorizzazione a permanere in Italia con il minore ex art 31 co. 3 D L.vo 286/98. Istruzioni e moduli

L'art. 31 del Testo Unico sull'Immigrazione - DLG 286/98 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" -, riconosce al Tribunale per i minorenni il potere e dovere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela . Questo in deroga alle disposizioni in materia d'ingresso e soggiorno per gli stranieri.

(...)

Se necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle strutture scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali.




Oltre a ciò occorre sottolineare che le due donne hanno utilizzato tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione per ufficializzare la forza e la stabilità del loro progetto di vita, dalla sottoscrizione di accordi privati alla iscrizione nel Registro delle Unioni Civili -unici strumenti previsti allo stato in Italia al matrimonio celebrato in Spagna.

Or dunque, se uno dei motivi, per i quali la legge indica nelle coppie coniugate il nucleo maggiormente idoneo per l'adozione dei minori, è costituito dalla stabilità, così come sostenuto dalla Corte Costituzionale stessa, non pare che nel caso di specie emergano elementi in contrasto, dato che le due donne convivono ormai stabilmente da più di dieci anni ed hanno voluto contrarre, per rafforzare il loro reciproco impegno di fedeltà, il vincolo matrimoniale in uno dei Paesi europei che riconosce tale diritto a tutti gli uomini e le donne.

Sotto il profilo economico-assistenziale, la ricorrente ha costituito garanzie a favore e a tutela della minore, inserendola quale beneficiaria sia nella propria assicurazione sanitaria ENPAP, sia nella propria polizza integrativa privata. La ricorrente esercita la professione di psicoterapeuta in ed ha dimostrato di avere un reddito sufficiente a sostenere, in collaborazione con la convivente, i bisogni dell'adottanda, nonché a fornirle ogni sostegno psicologico necessario al di lei percorso evolutivo, tenuto anche conto della sua professione.

Occorre qui considerare come degne della massima considerazione le valutazioni estremamente positive e che la psicologa, l'assistente sociale e l'insegnante hanno riportato sullo stato di salute fisica e psicologica di , che è apparsa a tutti serena, unita da un profondo legame affettivo alle sue due madri, e assolutamente ben inserita nell'ambiente scolastico e familiare che la circonda, ove tra l'altro, grazie anche alla presenza costante dei nonni, ha modo di osservare vari modelli di coppie esistenti, non risultando per tanto isolata o pregiudicata a livello emotivo in alcun modo.

Tanto meno può essere sottovalutato che è stata la madre a chiedere essa stessa che venga riconosciuta la genitorialità anche della donna che ha, sin da prima del concepimento, insieme con lei, intrapreso e sostenuto questo progetto di maternità, ritenendola madre a tutti gli effetti, condividendo con lei compiti educativi e assistenziali, partecipando entrambe dell'affetto della bambina e ricambiandolo parimenti entrambe, con slancio ed abnegazione intelligente, per




L'esecuzione del provvedimento giudiziale

Per questi motivi

Visti gli artt. 333, 336 ultimo comma cod. civ.

(...)

Prescrive ai genitori Tizio e Caia di collaborare per gli interventi di vigilanza e sostegno a cura dei servizi sociali del Comune di Torino, che dovranno prevedere, tra l'altro, **l'inserimento all'asilo nido della minore** (Trib. Torino, decreto 17 luglio 1997)




3. INDICAZIONI OPERATIVE

Ambito amministrativo

1. *L'iscrizione scolastica*

Dall'anno scolastico 2013/2014, per le scuole statali le iscrizioni degli alunni alle prime classi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, avvengono *online* e in periodi di tempo prestabiliti. Per gli alunni fuori dalla famiglia di origine questa procedura può essere controindicata (per esigenze di riservatezza) o impossibile (perché l'inserimento in comunità può avvenire in tutto l'arco dell'anno). Per garantire il diritto allo studio di questa tipologia di alunni, occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d'iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni *online*, come già permesso in altri casi².

² Tale cautela è stata ideata specialmente a tutela dei bambini nelle fasi del così detto "*affidamento a rischio giuridico*" prassi giurisprudenziale che trova la sua legittimità nell'art. 10 della legge n. 184/83 (novellata dalla legge n. 149/98) che consente al tribunale per i minorenni di affidare provvisoriamente ad una famiglia un minore per il quale sia stato aperto il procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Considerati i tempi lunghi che il procedimento giudiziario impiega per giungere a termine, il tribunale, per evitare che il bambino resti anni in comunità ad attendere una soluzione, con conseguenti gravi danni affettivi, può affidare il minore ad una coppia scelta tra quelle che si sono rese disponibili e già dichiarate idonee all'adozione. Il bambino o la bambina vengono, pertanto, dati loro in affidamento detto anche "*collocamento provvisorio*" (che non è ancora quello preadottivo, che viene disposto solo



GENITORE


decisioni sulle questioni di maggiore importanza se non decaduto + vigilanza (art. 5 legge n.184/1983)

Esempi: frequenza dell'ora di religione e all'indirizzo scolastico (scuola secondaria di secondo grado) dell'affidato, ma anche colloqui con insegnanti

AFFIDATARIO


“(..) l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli **ordinari rapporti con l'istituzione scolastica**” (art. 5 legge n.184/1983)

Esempi: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola



Conclusioni





Bibliografia



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Linee Guida

*per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni
fuori dalla famiglia di origine*



REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 10-8475

Approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale. Revoca della DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000.